

VESPA CLUB AREZZO
Statuto

approvato dall'assemblea dei soci il 03/12/2007

ART. 1:

Si costituisce in Arezzo la Associazione senza scopi di lucro denominata VESPA CLUB AREZZO, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del c.c.

L'Associazione ha carattere assolutamente apolitico, in seno ad esso e' vietata qualsiasi discussione o manifestazione politica.

ART. 2:

La Associazione ha come scopo la promozione dell'attività vespistica: turistica, culturale, ricreativa, ecc., curando gli interessi generali del motociclismo.

ART. 3:

La durata dell'Associazione e' a tempo indeterminato.

Art. 4:

Si acquisisce il titolo di socio con l'approvazione del consiglio direttivo se si e' in regola con il pagamento della quota Associativa.

Il pagamento della quota deve essere fatto annualmente entro e non oltre il 30 gennaio dell'anno in corso.

L'importo della quota e' stabilito annualmente dal consiglio direttivo.

ART. 5:

I soci hanno diritto a:

- a) partecipare alle attività sociali.
- b) ritirare le eventuali pubblicazioni del Vespa Club Italia gratuitamente
- c) votare per il Consiglio direttivo al secondo anno di iscrizione al club se in regola con il pagamento della quota sociale.
- d) presentare la propria candidatura a membro del Consiglio direttivo dopo due anni di iscrizione al club se in regola con il pagamento della quota sociale.

ART. 6:

La qualifica di Socio si perde:

- a) per dimissioni.
- b) per radiazione a causa di azioni ritenute disonorevoli o comunque ostacolanti il buon funzionamento della Associazione.
- c) per morosità dopo due annualità.

NB) la radiazione deve essere fatta su votazione inappellabile del Consiglio direttivo per maggioranza.

ART. 7:

I mezzi finanziari di cui dispone la Associazione sono costituiti dalle quote dei Soci, nonché da eventuali contributi straordinari, donazioni, lasciti, erogazioni.

ART. 8:

Le comunicazioni ai soci verranno effettuate indifferentemente a mezzo di SMS, posta elettronica e posta ordinaria, affissione e tramite il sito internet. Qualsiasi mezzo utilizzato tra quelli decritti sarà ritenuto valido ed efficace.

ART. 9:

La Presidenza ed il suo Consiglio direttivo hanno durata di anni 3 (tre) e sono costituiti solo dai Soci del Vespa Club Arezzo di cui all'Articolo 5 Paragrafo D.

La data delle votazioni deve essere resa nota almeno 30 (trenta) giorni prima della data stessa, tramite lettera. I nominativi di eventuali candidati a cariche interne e/o sostitutive del Consiglio direttivo devono pervenire alla Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per le votazioni. Il rinnovo delle cariche si avrà per votazione di almeno il 30% dei Soci aventi diritto al voto.

Nel caso in cui nessun Socio si sia candidato entro i 15 (quindici) giorni previsti, rimarrà in carica il Consiglio direttivo uscente.

Nel caso in cui alle elezioni non si raggiunga il numero di voti necessario entro un massimo di 3 (tre) votazioni rimarrà in carica il Consiglio direttivo uscente

ART. 10:

I Consiglieri del Direttivo possono essere da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 9 (nove).

La carica di consigliere si perde:

- a) per dimissioni
- b) per radiazione a causa di azioni ritenute disonorevoli o comunque ostacolanti il buon funzionamento della Associazione.
- c) per morosità se la quota sociale non viene pagata entro il 30 gennaio.
- d) per assenze ingiustificate a n.3 Riunioni consecutive del Consiglio Direttivo.

NB) la radiazione deve essere fatta su votazione inappellabile del Consiglio direttivo per maggioranza.

Nel caso in cui il numero dei consiglieri scenda sotto il minimo andranno indette immediatamente nuove elezioni.

ART. 11:

Le cariche elettive non comportano l'obbligo di alcuna remunerazione. Le spese dell'Associazione devono essere approvate dal Consiglio Direttivo che decide se possono essere supportate o meno

ART. 12:

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

La gestione Amministrativa e Finanziaria della Associazione è tenuta e controllata dal Presidente, dal Segretario e dal Consigliere Revisore. Il reso conto della Associazione sarà a disposizione dei Soci che ne faranno richiesta.

ART. 13:

Lo scioglimento della Associazione può essere discusso in Sede di Consiglio con assemblea appositamente indetta, con voto favorevole di almeno 4/5 dei Soci a seguito della domanda sottoscritta, da almeno la metà più uno dei Soci effettivi e trasmessa al Consiglio Direttivo.

In caso di scioglimento gli Averi dell'Associazione saranno utilizzati per ultimare le spese previste e per saldare eventuali creditori.

Il rimanente sarà devoluto ad ente od associazione con scopo umanitario e comunque con assoluta esclusione della suddivisione fra Soci.

ART. 14 STATUTO:

Di propria iniziativa o con Voto favorevole della metà più uno dei Soci, il Consiglio Direttivo propone eventuali modifiche allo Statuto in vigore. Il progetto di modifica deve essere portato a conoscenza dei Soci prima della riunione dei Soci.

Per le modifiche è necessario che alla riunione partecipino almeno il 30% dei Soci aventi diritto al voto e che si abbiano almeno la metà più uno dei voti favorevoli.

ART. 15:

Quanto non previsto nel presente statuto e' regolato dalle vigenti leggi in materia.

ART. 16:

I dati personali vengono trattati in conformita' alla Legge 196/2003 sulla privacy e successive modifiche.

Il Presidente